



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
**CITTÀ DI SUSÀ**

**ORDINANZA**

**N. 21 DEL 11/02/2020**

**OGGETTO:**

**RETTIFICA ORDINANZA N. 19/20 - DISCIPLINA TRANSITO IN CORSO UNIONE SOVIETICA PER LAVORI.**

Vista la propria precedente ordinanza n. 19 del 7.02.2020 per la regolamentazione del traffico in corso Unione Sovietica, nel tratto prospiciente il fabbricato contraddistinto dal civico n. 8, al fine di consentire, con l'ausilio di piattaforma aerea, lavori di ripristino dell'impianto di telefonia mobile;

Tenuto conto che, in data 10.02.2020, la ditta esecutrice dei lavori ha richiesto di rettificare la data prevista per l'esecuzione dei lavori, comprendendo anche la giornata del 13 febbraio 2020, per esigenze di carattere tecnico;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**ORDINA**

per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa, il giorno 13.02.2020, dalle ore 8,30 alle ore 18,00, sia vietato il transito in corso unione Sovietica nel tratto prospiciente il fabbricato contraddistinto al civico 8, il tutto come evidenziato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di soccorso e di emergenza e per l'erogazione dei servizi principali.

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R 495 del 16.12.1992) da installarsi nella zona a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

**AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**